

COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 4 del 25/05/2015

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di Maggio, alle ore 20,00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari di Falconara Albanese, si è riunito il Consiglio Comunale.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali:

N. ORD	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	CONTI ERCOLE	X	
2	GENOESE ARCANGELO	X	
3	CARBONE ANTONIO	X	
4	DE VIRGILIIS MARIANO		X
5	ROCCO DOMENICO	X	
6	PETRUNGARO ROBERTO	X	
7	LENTI MAURIZIO	X	
8	NUDO SANDRO	X	
9	PARISI BENITO	X	
10	PORCO GIUSEPPE		X

ASSEGNATI N. 10

PRESENTI N. 8

IN CARICA N. 10

ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,
Presiede il signor Conti Ercole nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario comunale Dott. Fedele Vena.
La seduta è pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)*

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Vista la legge 24 marzo 2015, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale" che testualmente dispone:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;))

b. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 09/06/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU;

~~Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;~~

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

«Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data» [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6 in data 09/06/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

di Modificare per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), già in vigore per il 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, atteso che viene comunque salvaguardato l'equilibrio di bilancio:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	7,60
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,60
6	Immobili locati	7,60
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	5,00
8	aree fabbricabili	7,60

Di confermare, altresì, per l'anno 2015 le detrazioni d'imposta, già in vigore per l'anno 2014, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Per ogni figlio a carico inferiore ad anni 26 (massimo per 8 figli)	50,00

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.

Il Sindaco


Proposta di deliberazione, avente per oggetto : Imposta municipale propria (IMU).
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015.


PARERI

Ufficio Tecnico :

Visto il provvedimento di nomina del Responsabile dell'U.T.C. esprime

Parere favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

Il Responsabile Ufficio tecnico
(Ing. Rosario Sessa)



Falconara Alb.

Ufficio di ragioneria:

Parere sulla regolarità contabile : favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
(sig. Giuseppe Zappa)




Falconara Alb.

Ufficio Affari Legali:

Parere sulla regolarità contabile : favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del servizio
(Avv. Fedele Vena)



Falconara Alb.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando che al di là della richiesta di molti cittadini i quali hanno avanzato proposta di potere pagare una sola volta e non due tra IMU a TASI, si è pensato, di portare l'aliquota dell'IMU al 10.60 % in modo da eliminare la TASI per la maggior parte delle categorie impositive. Tanto evidenzia e chiede il voto favorevole alla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente a oggetto: "Comunicazione **Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015;**

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di legge

Su 8 (otto) consiglieri presenti e votanti ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta del Sindaco avente oggetto **Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015**

Successivamente,

Il consiglio Comunale

su proposta del Sindaco


Su 8 (otto) consiglieri presenti e votanti ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano

Delibera


Di rendere la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

La presente deliberazione viene come di seguito sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. Vena Fedele



Il Sindaco
(Geom. Ercole Conti)



Prot. n. 1868 del 04 GIU 2015

Albo n. 216 del 04 GIU 2015

Comune di Falconara Albanese
(Provincia di Cosenza)

~~Si attesta che copia della suesesa~~
deliberazione è stata affissa all'Albo
pretorio il giorno 04 GIU 2015
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi. 04 GIU 2015
Falconara A., addì _____

Il Messo Comunale Il Segretario comunale

Comune di Falconara Albanese
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della suesesa deliberazione
è stata affissa all'Albo pretorio dal 04 GIU 2015
al _____
Falconara A., addì _____

Il Messo Comunale Il Segretario comunale

Comune di Falconara Albanese
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva, ai sensi del D
Lgvo 267/2000

θ-poiché dichiarata immediatamente eseguibile;
θ-decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Falconara A., addì _____

Il Segretario comunale

Il Responsabile del servizio amministrativo